



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2 Il Sindaco dispone iniziative idonee a che il presente regolamento venga divulgato.

Art. 2

1. La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione entro il trimestre successivo all'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi di espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1991.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal secondo comma dell'art. 7.

Art. 3

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.



2. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politica-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1991, n. 659.

Art. 4

1. Le istanze pervenute vengono assegnate all'Ufficio Segreteria, il quale entro trenta giorni dalla data di ricevimento istruisce le pratiche acquisisce il parere di cui agli art. 53 e l'attestato dell'art. 55 della legge n. 142/1990 e predispone su iniziativa dell'Assessore competente lo schema di delibera da adottarsi dalla Giunta Comunale.

2. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 5

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili;



3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32 comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per la erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Art. 6

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel(Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento
- b) di enti pubblici e privati per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune
- c) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziativa e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità' di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

3. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale sono individuati ed organizzati nell'ambito della delibere quadro dell'U.S.S.L. di appartenenza. Se qualora detto provvedimento non venisse adattato dalla U.S.S.L. competente, la Giunta comunale interverrà secondo il metodo previsto dall'art. 2 del presente regolamento, in collaborazione, eventualmente, con le istituzioni locali.



Art. 7

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per 10 stesso e l'attestazione, a mezzo dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso.

Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisata l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanta dichiarato.

2. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio con un limite massimo di €. 100.000 per ogni singolo caso e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessaria, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone di scarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 8

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 5, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal Programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e



3. Valorizzazione il contributo è richiesto con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
4. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25 % a saldo, dell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo P stato concesso.
5. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati del Presidente e dal Segretario dell'Ente.

Art. 9

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dai quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà richiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 10

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 9 richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 8.



2 . Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3 . Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ad allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessuno rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4 . La concessione dell'intervento è vincolata dall'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per finalità per le quali è stato accordato.

5 . Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dai soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.

Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art 11

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune .
2. Gli enti pubblici e privati e le associazioni ed i comitati che ricevono contributi annuali da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti



i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni iniziative progetti da parte del comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore è concesso formalmente dall'amministrazione comunale
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari ed agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del comune con le modalità stabilite dal presente.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che 'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 12

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residente nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 13



1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 12 è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la Manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l' esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

come non assume responsabilità relative alle gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessuno rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, . PLAO' sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, i deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata dall'impegno soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all' attività ricorrente o straordinaria dai soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.

Art. 14

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) Al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune;



- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando la adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti

nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60 % delle aziende predette;

- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento. Il contributo del comune non può, in nessun caso, essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.



Art. 15

- 1) Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art.16

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto l' effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 15, lettera e) non possono essere d'importo superiore al 50% delle spese al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.
3. Le concessioni sono effettuate con l' osservanza delle procedure e condizione stabilite dal presente regolamento.

Art. 17



1. Per iniziative e manifestazioni non comprese previste del presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere e i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 18

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, Seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
- 2) Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli Uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall' art. 6.



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 2

Comune di Castelnuovo Don Bosco PROVINCIA DI ASTI

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: **ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI FINANZIAMENTI E BENEFICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.**
L'anno mille novecento novantuno addì diciassette del mese di
febbraio alle ore 9,00 nella solita sala delle riunioni .
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge

| Nr ord. | COGNOME E NOME | | Presenti | assenti |
|---------|------------------|--------------------|----------|---------|
| 1 | RAVINALE | GIOVANNI | P | |
| 2 | MUSSO | GIORGIO | | |
| 3 | MUSSO | FLAVIO | P | |
| 4 | BOSCO | ANTONIO | P | |
| 5 | FRANCO | AGNESE | | |
| 6 | BIASIN | S I L V I O | P | |
| 7 | CALVARESE | ERCOLE | | |
| 8 | BARGETTO | FERDINANDO | P | |
| 9 | ARATO | GIOVANNI | P | |
| 10 | AGAGLIATE | CARLO | | |
| 11 | GIANOGGIO | LUIGI | P | |
| 12 | FILIPELLO | ANGELO | | |
| 13 | MELONI | GAVINO | P | |
| 14 | MODA | GUIDO | P | |
| 15 | MOLINO | FRANCO | | |
| Totali | | | 15 | 0 |



Con l'intervento e opera del segretario comunale sottoscritto riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. GIOVANNI RAVINALE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL SINDACO — PRESIDENTE riferisce che il Comune necessita della adozione di un regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, al fine di organizzare il servizio ai sensi dell'art.12 della Legge 241/90.

A tale scopo sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale uno schema di regolamento, che viene portato a conoscenza dei consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco — Presidente.

VISTO lo schema di Regolamento;

RITENUTO lo stesso conforme alle esigenze di questa Amministrazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art, 53 della Legge n.142/1990.

CON voti favorevoli n.15 su **n.15** consiglieri presenti e votanti, espressi alzata di mano:

DELIBERA

— **DI APPROVARE**, SICCOME APPROVA, l'unito Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, il quale consta di n.18 articoli e forma parte integrante della presente deliberazione.